



Sent. n. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26125** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro DELLA VALLE Federico, nato a Sestri Levante (GE) il 30.10.1971 (DLLFRC71R30I693C), rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U), presso il cui studio sito in Roma, Viale dei Primati Sportivi, nr. 19, ha eletto domicilio (P.E.C. scafetta@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 12 novembre 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta USAI, e l'Avvocato Gianmaria COVINO, delegato dall'Avvocato Michela SCAFETTA, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con nota del 16.02.2023 la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma comunicava alla Procura Regionale attrice, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del C.P.P., l'avvio dell'azione penale nell'ambito del procedimento nr. 139/A/2021 nei confronti di alcuni appartenenti alla Marina Militare in servizio presso la Stazione VLF NATO ubicata sull'isola di Tavolara, per condotte qualificabili come truffa militare continuata aggravata a mente dell'articolo 234 del C.P.M.P.. Tra questi vi era anche l'odierno convenuto, che all'epoca dei fatti rivestiva il grado di Luogotenente, per avere indebitamente percepito la retribuzione relativa a diversi giorni nel periodo compreso dal 18.06.2019 al 15.02.2021, durante i quali il menzionato dipendente non aveva prestato attività lavorativa pur avendo indicato, nello statino mensile delle presenze, i relativi orari di lavoro svolto, conseguendo in tal modo un profitto ingiusto pari ad Euro 4.828,40, con eguale danno a carico dell'Amministrazione militare. Con successiva comunicazione del 22.03.2023, la suddetta Procura Militare trasmetteva all'Ufficio Requirente gli atti completi del fascicolo concernente il procedimento penale in questione, sfociato nel Decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP presso il richiamato Tribunale Militare in data 11.01.2024. La Stazione NATO di Tavolara, con nota del 21.04.2023, inviava una relazione sulla vicenda in parola ed ulteriore documentazione.

L'azione penale ha avuto origine da un'attività di indagine effettuata d'iniziativa da personale della Stazione Carabinieri per la Marina di La Maddalena, in missione presso posto fisso sull'isola di Tavolara, a seguito della ricezione di una segnalazione anonima di reato, compendiata nelle

connesse informative del 30.04.2021, 06.05.2022, 21.05.2022, 17.12.2022 e 14.01.2023 trasmesse alla Procura Militare in rassegna. Occorre precisare che la base NATO si trova presso la citata isola e che gli accessi alla stessa avvengono esclusivamente con mezzi navali militari che partono da Porto San Paolo ad orari prestabiliti ed attraccano, normalmente, a Punta Timone, nella banchina sita all'interno della Stazione medesima, salvo condizioni meteorologiche avverse, nel qual caso lo sbarco si verifica sulla parte opposta dell'isola; il tempo medio del tragitto dalla terraferma è di circa 80 minuti totali, comprensivi di andata e ritorno. Merita sottolineare, inoltre, che il rilevamento delle presenze dei militari presso la richiamata base, in assenza nel periodo interessato di un sistema elettronico, consisteva nell'annotazione giornaliera sui cosiddetti "registri presenze" cartacei, le cui risultanze erano poi raccolte nello "statino mensile riepilogativo dei servizi"; entrambi i documenti erano sottoscritti dai dipendenti.

Le investigazioni esperite dai militari dell'Arma, concernenti servizi di appostamento, servizi di osservazione degli arrivi e delle partenze dall'isola ed analisi dei tabulati telefonici afferenti al traffico dei numeri intestati ai singoli dipendenti, consentivano di accertare, secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dalla Procura Regionale, che alcuni militari appartenenti al personale amministrativo della Stazione NATO si rendevano responsabili di condotte di falsa attestazione della presenza in servizio; dalle descritte indagini sarebbe emerso che il nominato DELLA VALLE si sarebbe assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, nell'arco temporale sopra indicato, per un totale di 50 giornate analiticamente dettagliate da parte pubblica con specifico richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio in sede

penale. Dai conteggi effettuati dalla Stazione NATO è stato accertato che gli emolumenti corrisposti al Sottufficiale nelle predette giornate ammontano ad Euro 4.828,40.

Al termine dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale e quello all'immagine cagionati con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla Marina Militare, ai sensi dell'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, ha notificato allo stesso l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice della giustizia contabile. In relazione alla contestazione di danno il nominato DELLA VALLE ha formulato controdeduzioni scritte senza chiedere che venisse disposta l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, sono apparse idonee a superare solo parzialmente i motivi dell'addebito, in quanto parte pubblica ha espunto dalla precedente contestazione 22 giornate lavorative, ritenendo meritevoli di accoglimento le giustificazioni afferenti ai tempi necessari per il raggiungimento dell'isola in virtù dello scaglionamento in partenza disposto dal Direttore della Stazione per il personale addetto a compiti amministrativi, da considerarsi come servizio effettivo.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 12.02.2024, con cui veniva addebitato al suddetto Sottufficiale un danno patrimoniale di Euro 4.014,29 ed un danno all'immagine pari ad Euro 8.028,58, computato in misura doppia rispetto alla prima voce di pregiudizio, per un totale

complessivo di Euro 12.042,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con una prima memoria depositata in data 03.10.2024, affidando il mandato all'Avvocato Michela SCAFETTA, doppiata da una seconda comparsa versata in atti il 21.10.2024. Nel secondo libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale dinanzi al Tribunale Militare di Roma, trattandosi degli stessi fatti oggetto del presente giudizio, mentre nel merito ha eccepito il palese difetto della stessa condotta antigiuridica contestata dalla Procura Regionale, sottolineando al riguardo che parte pubblica ha basato l'ipotesi accusatoria unicamente sull'informativa trasmessa dai Carabinieri il 30.04.2021 e sulle successive integrazioni, nonché sull'analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l'utenza del suo assistito ha agganciato nell'arco temporale in questione, da cui tuttavia non emergono elementi univoci, precisi e convergenti a carico di quest'ultimo ma soltanto presunzioni semplici, che tali elementi in relazione a ciascuna giornata di presunta assenza dal servizio sono stati puntualmente confutati già in sede di controdeduzioni a seguito della notifica dell'invito a dedurre, evidenziando in tale visuale, tra l'altro, la possibilità per i militari di stanza presso la predetta base NATO di svolgere la loro attività di servizio anche presso la Capitaneria di Porto e la Foresteria, ubicate in Olbia, dove peraltro non veniva tenuto il registro giornaliero delle presenze, in funzione di ordini verbali impartiti all'occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, pure alla luce delle condizioni meteorologiche

avverse, la possibilità per il personale di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità “smart working” presso il domicilio, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la pandemia COVID-19, sempre in ragione di ordini anche verbali impartiti all’occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, il quale aveva provveduto a suddividere i militari addetti al settore amministrativo in due squadre che si alternavano nella base con cadenza settimanale, e la possibilità per il personale di fruire, su autorizzazione pure contestuale del Direttore, di giorni di licenza, ordinaria o straordinaria, ovvero di riposo compensativo per ore di eccedenza chiesti anche verbalmente il giorno precedente e finanche lo stesso giorno del congedo, che il procedimento penale inerente a diversi colleghi del nominato DELLA VALLE che lavoravano sull’isola di Tavolara si è già concluso con una richiesta di archiviazione per assenza di riscontri certi dovendosi ritenere plausibili le argomentazioni difensive dedotte dagli indagati, che appaiono insussistenti le due voci di pregiudizio addebitate dall’Ufficio Requirente, che il proprio assistito ricopriva all’epoca dei fatti l’incarico di Responsabile dell’autorimessa distaccata della base, ubicata in Olbia, e che, infine, risulta assolutamente carente il requisito soggettivo del dolo e della colpa grave, atteso che il citato Sottufficiale ha sempre agito con correttezza e buona fede; in subordine, il patrocinatore ha chiesto l’applicazione di un ampio potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell’ambito dell’odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l’atto di citazione e le sue conclusioni, si è opposta alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale,

mettendo in evidenza che il compendio probatorio a corredo della domanda risarcitoria si presenta solido ed univoco, che nel giudizio contabile vige il principio della preponderanza dell'evidenza causale, che la prova di un fatto negativo, in questo caso l'assenza dal servizio, non può che basarsi su elementi indiziari e presuntivi, e che, infine, sussiste il requisito soggettivo del dolo.

L'Avvocato COVINO, nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha insistito sull'istanza di sospensione del giudizio, sottolineando nel merito degli addebiti che gli elementi presuntivi dedotti dalla Procura Regionale per suffragare la condotta antiggiuridica realizzata dal proprio assistito non sono precisi, univoci e convergenti, che sulla base di ordini, anche verbali, lo svolgimento del servizio da parte dei militari di stanza sull'isola di Tavolara poteva avvenire in luoghi diversi sulla terraferma e che il sistema di rilevazione cartaceo delle presenze, per le sue caratteristiche intrinseche, era del tutto inefficiente, lacunoso e fallace.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale e quello all'immagine che sarebbero stati cagionati dal convenuto alla Marina Militare, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con l'assenza ingiustificata dal servizio nelle 28 giornate in precedenza tratteggiate.

Prima di esaminare il merito della controversia la Sezione deve farsi carico

di delibare la domanda pregiudiziale formulata dalla difesa del convenuto, afferente alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.

L'istanza di sospensione in parola, sulla quale ha insistito l'Avvocato COVINO durante la discussione, non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa. Al riguardo, la parabola argomentativa dedotta dal legale, per quanto suggestiva ed articolata, presta il fianco alla considerazione assorbente e decisiva secondo la quale i principi di autonomia e di separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, rispetto a quello penale, anche laddove i fatti siano i medesimi (ex multis Sezioni Unite Civili, Sentenze nnrr. 1768 e 12539 del 2011), non consentono di disporre la richiesta sospensione per difetto dei rigorosi presupposti contemplati dall'articolo 106 del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016 e successive modificazioni, stante la diversità dei parametri di valutazione per l'accertamento della responsabilità erariale; la norma in parola, infatti, stabilisce in modo inequivocabile, analogamente a quanto previsto nel quadro della disciplina del processo civile dall'articolo 295 C.P.C., nel testo introdotto dalla Legge nr. 353 del 1990, che "il Giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro Giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato". Deve trattarsi, conseguentemente, di pregiudizialità tecnica o giuridica, assolutamente esclusa nella presente fattispecie dove ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, unica evenienza che

secondo il legislatore legittima il Giudice ad ordinare la sospensione del processo, come precisato in più occasioni non solo dal massimo Consesso di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Ordinanze nnrr. 1/2012, 2/2015, 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), ma anche dalla Suprema Corte (ex multis SS.UU. nnrr. 14060/2004, 10027/2012 e 21763/2021), pure nell'ottica di rispettare il canone della ragionevole durata del processo consacrato nell'articolo 111 della Carta fondamentale e nell'articolo 6 della CEDU, nonché il postulato di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione; in definitiva, lo stesso legislatore ha mostrato un chiaro disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale, con il precipitato che la giurisprudenza, confortata da autorevole dottrina, ha inteso limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la stessa Legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull'altra, determinando, pertanto, un notevole ridimensionamento dell'istituto della sospensione e un'attenuazione della rilevanza del principio dell'uniformità del giudicato (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 130 del 2024).

Ciò premesso, passando al merito della contestazione formulata a carico del suddetto DELLA VALLE, questi Giudici non ritengono persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione; in tale ottica, la Sezione, prescindendo dalla disamina delle altre eccezioni formulate dalla difesa nella comparsa, intende sottolineare che il giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida, e di immediata e preclare percezione, che afferisce alla carenza di prova in ordine

all'elemento strutturale attinente alla condotta antigiuridica imputata al menzionato Sottufficiale. Dagli atti versati nel fascicolo processuale, infatti, non emergono fattori univoci e convincenti in grado di sostenere, con adeguata efficacia e solidità, la colpevolezza del convenuto così come prospettata dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, in quanto difettano riscontri certi o, comunque, altamente probabili che possano suffragare i rilievi mossi da parte pubblica; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, posto che l'onere probatorio ricade sempre sulla parte pubblica, nella peculiare declinazione che sarà lumeggiata dalla Sezione nel prosieguo dell'ordito motivazionale, gli indizi dedotti dalla Procura Regionale, complessivamente considerati, non si rivelano gravi, precisi e concordanti, atteso che gli stessi sfumano e divengono recessivi e cedevoli di fronte alle articolate argomentazioni difensive invocate dal convenuto, da reputarsi sicuramente plausibili ed attendibili, anche alla luce del principio del "più probabile che non" il quale governa la valutazione di questi Giudici nel presente giudizio, a differenza del processo penale dove si applica la regola differente della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio".

Al riguardo, preme evidenziare, in primo luogo, circa la corretta distribuzione dell'onere probatorio, che allorquando il convenuto abbia fornito elementi assolutamente ragionevoli e verosimili a propria discolpa, in modo non certo generico ed astratto bensì capillare e concreto, con riferimento peraltro a ciascuna giornata indicata nella contestazione dell'Ufficio Requirente, sia proprio quest'ultimo a dover puntualmente confutare le argomentazioni difensive formulate, adducendo nuovi fattori oggettivi, diretti e persuasivi, frutto pure di accertamenti mirati ed ulteriori,

che possano adeguatamente avvalorare gli indizi disponibili che non siano gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente una mera lettura diversa degli stessi elementi presuntivi che giunga a conclusioni opposte rispetto a quelle propugnate dal presunto responsabile. Nel caso specifico, queste necessarie evidenze probatorie, di verifica e riscontro degli indizi, non sono state allegate dalla parte che ne era certamente onerata, ossia la Procura Regionale.

In secondo luogo, merita sottolineare che in tema di valutazione della prova per presunzioni, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile, certamente applicabili al giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, la giurisprudenza prevalente (ex multis Corte di Cassazione, II Sezione, Sentenza nr. 8781 del 2013) ha precisato che non occorre dimostrare tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, da stabilire alla stregua di canoni di probabilità con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti. In altre parole, la relazione inferenziale tra il fatto noto e quello ignoto non deve porsi con carattere di necessità ma di consequenzialità ragionevolmente possibile e verosimile secondo un criterio di normalità causale. In tale prospettiva, giova mettere in risalto, in particolare, il canone secondo cui il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due momenti distinti: il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli stessi, ciascuno isolatamente considerato, tenendo conto che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli

elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare, ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale ed unitario, tendente a dissolvere la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto. Ebbene, nella fattispecie in esame ognuno dei suddetti elementi indiziari valorizzati dal Pubblico Ministero contabile non è idoneo, di per sé, quindi isolatamente valutato, a suffragare il comportamento colpevolmente assenteista imputato al menzionato DELLA VALLE, ma nemmeno la forza probatoria attinente ai diversi fattori di giudizio sopra lumeggiati, a parere di questi Giudici, riveniente dal loro apprezzamento complessivo e complementare, raggiunge un livello elevato secondo il prefato canone della preponderanza dell'evidenza causale, per cui è possibile asserire senza tentennamenti, in virtù degli atti versati nel fascicolo processuale, l'insussistenza della condotta illecita attribuita al suddetto Sottufficiale, rendendo di conseguenza del tutto prevalenti e preponderanti le plurime osservazioni formulate sul punto dalla difesa del convenuto, proprio perché le stesse appaiono ragionevolmente plausibili e credibili nel peculiare contesto ambientale, temporale, modale e geografico in cui si collocano le condotte contestate.

Molteplici sono i fattori evidenziati dalla difesa in grado di disarticolare e

minare in profondità la tesi accusatoria avallata dal Pubblico Ministero contabile, tenendo conto che gli stessi offrono indubbiamente elementi sufficienti per giustificare la mancata presenza fisica del convenuto sull'isola di Tavolara nelle giornate oggetto di contestazione, essendo basilare ricordare che le pertinenti disposizioni scritte emanate dall'Amministrazione militare, a cui si è ripetutamente appellato l'Ufficio Requirente, possono essere derogate, in casi di urgenza e necessità, dietro ordine anche verbale del Comandante del Reparto, soprattutto in situazioni di estrema emergenza e criticità come quella vissuta per effetto della pandemia COVID-19, considerato, inoltre, che nella struttura militare l'ordine impartito deve essere sempre prontamente attuato, tranne nell'ipotesi in cui il medesimo sia manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, a mente dell'articolo 1349 del Decreto Legislativo nr. 66 del 2010, recante il Codice dell'Ordinamento militare: la possibilità per i militari di stanza presso la predetta base NATO di svolgere la loro attività di servizio anche presso la Capitaneria di Porto e la Foresteria, ubicate in Olbia, dove peraltro non veniva tenuto il registro giornaliero delle presenze, in funzione di ordini verbali impartiti all'occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, pure alla luce delle condizioni meteorologiche avverse, la possibilità per il personale di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità "smart working" presso il domicilio, specie a partire dal mese di marzo del 2020 in concomitanza con la suddetta pandemia, sempre in ragione di ordini anche verbali impartiti all'occorrenza e con minimo preavviso dal Direttore della Stazione, il quale aveva provveduto a suddividere i militari addetti al settore

amministrativo in due squadre che si alternavano nella base con cadenza settimanale, la possibilità per il personale di svolgere ore di servizio straordinario su richiesta concomitante del Direttore, in ragione delle imprevedibili esigenze del momento, anche nei giorni festivi e prefestivi, la possibilità per il personale di fruire, su autorizzazione pure contestuale del Direttore, di giorni di licenza, ordinaria o straordinaria, ovvero di riposo compensativo per ore di eccedenza chiesti anche verbalmente il giorno precedente e finanche lo stesso giorno del congedo, la contestazione in alcune giornate di un periodo minimo, anche di sole due ore o addirittura inferiore, la circostanza che, in assenza di un rigoroso sistema di rilevazione elettronico, i fogli firma giornalieri in formato cartaceo venivano lasciati incustoditi e spesso incompleti dei dati richiesti, con possibilità di errori, dimenticanze, annotazioni postume e mancati riconoscimenti delle singole sottoscrizioni apposte, per cui il citato sistema nel suo complesso, come validamente dedotto dall'Avvocato COVINO durante il dibattimento, si presentava inefficiente ed inaffidabile, non trascurando di considerare, inoltre, che gli orari di servizio dovevano poi essere trascritti sugli statini mensili, anch'essi cartacei, e siffatta procedura avveniva con notevole ritardo per carenza di personale, la circostanza che l'utenza telefonica del convenuto ha in diverse occasioni agganciato delle celle posizionate sulla terraferma nelle immediate adiacenze dell'isola di Tavolara, nonché altre peculiari motivazioni dettagliatamente illustrate dalla difesa nella memoria di costituzione, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).

In tale visuale, eloquente appare la considerazione altamente rivelatrice che nella stragrande maggioranza delle giornate oggetto di contestazione risulta che le celle agganciate dall'utenza telefonica in uso al nominato DELLA VALLE, il quale faceva parte della 1^a Squadra del personale con incarichi amministrativi e tecnico-logistici, secondo la comunicazione di servizio emanata dal Direttore Filippo Maria Ogno in data 12.03.2020, sono tutte ubicate in Olbia, luogo di residenza del medesimo, o zone limitrofe. Giova sottolineare, peraltro, che il convenuto ricopriva all'epoca dei fatti l'incarico di Responsabile dell'autorimessa distaccata della base, ubicata proprio in Olbia, Via Isola di Mezzo, nr. 14, per cui il Sottufficiale frequentemente, su autorizzazione anche verbale del Direttore, doveva svolgere il proprio servizio sulla terraferma, ossia presso la città in parola ed aree adiacenti, per gestire con i vari fornitori dell'Amministrazione l'acquisto ed il conseguente ritiro di mezzi terrestri e navali, materiali e parti di ricambio, come ampiamente comprovato sia dai plurimi DIM (Documento impiego mezzi) analiticamente indicati dalla difesa nella comparsa di costituzione, sia dalle predette celle agganciate dal suo telefono.

Del resto, l'osservazione secondo cui gli indizi di colpevolezza invocati dal Pubblico Ministero contabile, in particolare le celle telefoniche agganciate dall'utenza del convenuto, sono contraddittori, multifocali, non univoci o, comunque, possono essere confutati in radice dalle valide giustificazioni addotte dal predetto Sottufficiale, trovano una conferma chiara e sintomatica nel fatto che la Procura Regionale ha ravvisato gli estremi per espungere dalle 50 giornate originariamente contestate nell'invito a dedurre ben 22 date, atteso che le motivazioni dedotte dal citato DELLA VALLE sul punto

specifico non solo si presentano lineari e verosimili ma vieppiù identificano elementi di fatto ormai oggettivamente e definitivamente provati oltre ogni ragionevole dubbio. In conclusione, coglie pienamente nel segno la censura formulata dalla difesa nella memoria di costituzione e ribadita nel corso del dibattimento, circa la carenza di prova in ordine alla condotta antigiuridica, nel senso che parte pubblica ha basato l'ipotesi accusatoria unicamente sulle risultanze dell'informativa trasmessa dai Carabinieri il 30.04.2021 e sulle successive integrazioni, nonché sull'analisi dei tabulati delle celle telefoniche che l'utenza del suo assistito ha agganciato nell'arco temporale in questione, allineandosi integralmente all'ipotesi accusatoria enucleata nel procedimento penale ma senza tuttavia svolgere ulteriori e mirati accertamenti, oltremodo necessari, che potessero avvalorare, anche in relazione all'articolo 115 del C.P.C. con riferimento alle puntuali controdeduzioni del convenuto, nel contesto di una sede di servizio peculiare ubicata sul territorio di un'isola raggiungibile solo via mare, e di un periodo eccezionale connotato dal diffondersi dei contagi di cui alla pandemia COVID-19, gli elementi meramente indiziari, sfumati e non certo concordanti rivenienti dalle predette indagini effettuate dall'Arma dei Carabinieri.

Le altre eccezioni sollevate dalla difesa devono ritenersi assorbite.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto DELLA VALLE Federico dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i

parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto DELLA VALLE Federico dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 13/01/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)